

# Alert

## Employment - Review

### Fase 2 e controllo dell'adeguatezza delle misure di sicurezza anti-contagio

Una delle novità della fase 2 cui porre attenzione è l'attività di controllo della adeguatezza dei livelli di sicurezza anti-contagio, che, in base alle regole poste dall'ultimo [DPCM del 26.4.20 \(art. 2 co. 6\)](#), è condizione per la riapertura e prosecuzione delle attività.

Secondo quanto previsto del DPCM citato il criterio principale per valutare l'adeguatezza delle misure di protezione sono i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, così che la attuazione dei protocolli nazionali sembra comportare una presunzione di adeguatezza, mentre nel caso di loro mancata attuazione dovrà verificarsi se tale mancata attuazione sia tale da non assicurare adeguati livelli di protezione. Per quanto riguarda i protocolli la norma ne cita solo tre ovvero il protocollo "generale" del 24.4.20, i protocolli per il settore dei trasporti e della logistica e quello per i cantieri edili, omettendo protocolli di settori molto importanti già sottoscritti alla data del decreto (es. quello del settore moda del 16.4.20). Omissione che non sembra rilevante, poiché il riferimento al protocollo generale può intendersi come comprensivo dei protocolli nazionali di settore conclusi tra associazioni datoriali e sindacali e, in ogni caso, in concreto è ragionevole ipotizzare che il controllo sulla adeguatezza sarà condotto soprattutto con riferimento ai protocolli nazionali di settore, siano essi antecedenti o successivi al decreto (es. protocollo accoglienza sicura del 27.4.20 per il settore turistico ricettivo), in quanto stipulati dalle parti che meglio conoscono le modalità di esecuzione della attività di settore.

Per effettuare questi controlli sulla attuazione delle procedure organizzative e gestionali oggetto dei protocolli e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori, la Prefettura si avvale anche degli Ispettorati Territoriali del Lavoro che, dunque, stanno via via riprendendo l'attività sospesa secondo le indicazioni contenute nella [circolare n. 149 emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro il 20.4.20](#) cui sono allegate le linee guida (all. c), il cd. verbale di accesso e verifica Covid-19 (all. d) e una *check list* (all. e).

Secondo quanto riportato nelle linee guida allegate alla circolare, le verifiche possono essere fatte sia tramite richiesta meramente documentale sia tramite accesso diretto sia con entrambe le modalità (es. prima richiesta documentale e poi in presenza).

Gli interventi sono programmati e la lista delle imprese da verificare è fatta tenendo conto delle segnalazioni, delle richieste di intervento e delle informazioni detenute dagli ispettorati territoriali. Seppure nelle linee guida si ribadisce che la verifica è finalizzata soltanto all'osservanza dei protocolli anti-contagio e delle relative misure di sicurezza, ciò non sembra implicare o necessariamente escludere il venire meno in capo al personale ispettivo dell'obbligo di rilevazione e contestazione delle eventuali violazioni, non relative alle misure di sicurezza sul lavoro anti-contagio, riscontrate in sede di verifica.

# Alert

## Employment - Review

Nelle linee guida si precisa, inoltre, che:

- l'accertamento riguarda solo le misure immediatamente riscontrabili in sede aziendale (es. non riguarda l'obbligo di non interruzione della sorveglianza sanitaria);
- laddove le dichiarazioni di più persone e, in particolare dei responsabili del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori convergono sulla effettiva adozione di determinate misure non sarà necessario acquisire documentazione a supporto.

Per facilitare gli accertamenti, alla circolare sono allegati anche il cd. modello di verbale di accesso e verifica Covid-19 e un modello di *check list*; modelli che possono essere modificati per adattarli alla disciplina regionale o sulla base dei suggerimenti, da validare, derivanti dall'esperienza o le informazioni acquisite dalle squadre di intervento.

Nel caso di constatata inosservanza delle misure prevenzionistiche oggetto del protocollo, di regola l'Ispettorato o, comunque, l'organo accertatore non irroga alcuna sanzione, limitandosi a trasmettere l'esito dell'accertamento, completo di verbale, *check list* e documenti forniti dal datore di lavoro, alla competente Prefettura con indicazioni delle mancanze riscontrate e spetterà, poi, alla Prefettura decidere come procedere e, soprattutto, se sospendere o meno l'attività. Al riguardo si segnala che, come evidenziato dal [Ministero dell'Interno con circolare del 2 maggio 2020](#), per talune ipotesi di violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio [l'art. 4 co. 4 d.l. 25.3.20 n. 19 \(cd. Decreto Chiudi Italia\)](#) consente all'organo procedente, **già all'atto dell'accertamento**, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni, spettando poi al Prefetto adottare l'eventuale misura sanzionatoria finale, da cui sarà scomputato il periodo di chiusura provvisoria.

Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'attività potrà riprendere solo una volta assicurato il rispetto dei Protocolli o, comunque, di un adeguato livello di sicurezza.

Dalla lettura della circolare e della restante documentazione risulta che il compito delle verifiche demandato all'Ispettorato non sia quello di verificare il rispetto dell'adeguato livello di sicurezza ma, in prima battuta, soltanto il rispetto delle misure previste dai protocolli, con la conseguenza che, in astratto, potrebbero essere ritenuti non in regola e, quindi, segnalati alla locale Prefettura anche quei datori di lavoro che hanno applicato solo parzialmente il protocollo, pur garantendo comunque adeguati livelli di protezione anti-contagio.

Per tale ragione, oltre che per facilitare le operazioni di verifica, **è consigliabile non soltanto conformarsi il più possibile a quanto previsto dal protocollo generale o da quello di settore, ma anche predisporre la documentazione che potrebbe essere richiesta in sede di verifica: alcuni ispettorati hanno già iniziato le verifiche e, vista la finalità del controllo, i termini dati per fornire i documenti sono brevi** (es. due giorni).

I documenti che può essere utile avere sono, ad esempio, le attestazioni dei dipendenti di aver ricevuto i DPI (es. le mascherine, il gel igienizzante, guanti), copia delle informative inviate (es. *e-mail*), fatture di

# Alert

## Employment - Review

acquisto di dispositivi di sicurezza (es. *termo scanner*), fatture relative ad attività di sanificazione, convocazioni o verbali del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo, comunicazioni informative del medico competente per quanto riguarda i lavoratori fragili, informative agli appaltatori, fotografie della cartellonistica o della specifica segnaletica orizzontale. Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che dalla documentazione dovrà potersi ricavare agevolmente sia l'oggetto sia il destinatario dei beni o dei servizi, e ciò potrebbe non essere semplice nel caso di acquisti centralizzati di gruppo o in lingua straniera. In tali ipotesi può essere utile conservare quanto meno i documenti di consegna o l'eventuale documentazione interna che possa facilitare la comprensione dei documenti non immediatamente intellegibili e condurre ad un veloce e positivo superamento dell'accertamento.

06.05 2020

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Loredana Rondelli, Partner**

**E:** [l.rondelli@nmlex.it](mailto:l.rondelli@nmlex.it)

**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)